



COMUNE DI VILLA VERDE

PROVINCIA DI ORISTANO

via Indipendenza n° 3 - C.A.P. 09090 - ☎ 0783 939023 – Telefax 0783 939000 - C.F. e P. IVA 000 73870958
<http://www.comune.villaverde.or.it> - e-mail. Comune.villaverde@tiscali.it

REGOLAMENTO

**CONCESSIONE FINANZIAMENTI E
VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI
PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990**

Approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 23 DICEMBRE 2014



[Handwritten signature]

CAPO I Finalita'

ART. 1

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, disciplina ai sensi dell'art. 12 della n. 241/1990, i procedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, stabilendo i criteri e le modalità di erogazione

ART. 2

Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome gli interventi finanziari che non abbiano i caratteri della liberalità e sussidiarietà, e gli interventi socio-assistenziali e la fruizione di beni mobili e immobili, che soggiacciono alla normativa di settore.

ART. 3

L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative cui gli stessi si riferiscono.

I provvedimenti medesimi sono pubblicati nel sito web istituzionale del Comune, settore amministrazione trasparente, per la durata prevista dalla legge.

CAPO II Settori d'intervento

ART. 4

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e l'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono i seguenti elencati in ordine alfabetico:

- Attività culturali ed educative
- Attività musicali e teatrali
- Attività di promozione turistica
- Attività volte alla tutela, sostegno e socializzazione della popolazione anziana.
- Attività volte a favorire l'aggregazione giovanile.
- Attività sportive e ricreative del tempo libero.
- Iniziative a protezione della maternità, infanzia e prima età evolutiva.
- Sviluppo economico.
- Tutela dei valori ambientali.

CAPO III Strumenti d'intervento

ART. 5

I benefici economici in argomento possono articolarsi in forma di:

- **Sovvenzioni:** Il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta, ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici.
- **Contributi:** i benefici, aventi carattere occasionale o continuativo, sono diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide.
- **Ausili finanziari:** altre forme di benefici che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività ed iniziative svolte dai soggetti richiedenti.
- **Patrocinio gratuito,** che rappresenta l'adesione e l'apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale
- **Patrocinio oneroso,** che rappresenta l'adesione e l'apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità e che impegnano l'Amministrazione con: Sovvenzioni, contributi, altri ausili finanziari.



CAPO IV Soggetti ammessi

ART. 6

La concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari può essere disposta a favore di:

- a. privati cittadini, residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
- b. enti privati, di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a favore della popolazione del Comune;
- c. enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- d. associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

In casi particolari, adeguatamente, motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità d'aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali ovvero per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V Condizioni generali per l'ammissione

ART. 7

Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito dell'intervento del Comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione delle attività, la devoluzione al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione l'intervento economico è richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale essi si riferisce e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 gg. dalla presentazione del rendiconto per il quale il finanziamento è stato concesso.

I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal presidente e dal segretario dell'ente e, ove esista, dal presidente del collegio sindacale.

ART. 8

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione o iniziativa.

La liquidazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta, a seguito della presentazione di un dettagliato rendiconto e copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute.



ART.9

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese rispetto a quelle programmate e non può essere accordata la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.7

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 10

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente la loro attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio concesso dal comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI Procedure

ART. 11

La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, da adottarsi nell'arco di un mese dall'approvazione del bilancio, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.

Con la stessa deliberazione sono determinati i termini del riparto, concessione e erogazione dei finanziamenti, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 241/1990, nonché indicati i responsabili del procedimento, secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della sopraccitata legge.

La Giunta comunale può modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili

Le risorse disponibili ed i termini entro i quali dovranno presentarsi le richieste di finanziamento al Comune, secondo quanto disposto con la deliberazione di cui ai precedenti commi, devono essere portati a conoscenza dei soggetti interessati mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.

La Giunta tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria, delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative incluse nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ART.12

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati al presente Regolamento.

ART.13

Il responsabile dell'area competente per materia presenta, in conformità alla deliberazione di cui all'art. 11, la proposta di deliberazione di attribuzione definitiva dei contributi, correlata dai pareri e attestazioni sulla copertura finanziaria espressi ai sensi del TUEELL.



CAPO VII CRITERI GENERALI

ART. 14

La concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici avviene secondo le modalità del presente Regolamento e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli seguenti.

I finanziamenti concessi ai beneficiari, quando questi siano soggetti d'imposta, vengono erogati al netto di I.V.A.

ART. 15

Per quanto attiene le attività indicate all'art. 4 la concessione dei benefici avviene prioritariamente a favore di:

- soggetti che svolgono attività prevalentemente nell'ambito del territorio comunale, con preferenza da accordare a coloro che hanno la propria sede a Villa Verde;
- soggetti che senza scopo di lucro promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani del comune di Villa Verde e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze monumentali, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità di Villa Verde.
- Soggetti che organizzano iniziative o manifestazioni qualificanti per l'immagine del Comune di Villa Verde e del suo patrimonio, ambientale, artistico - storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici verso il territorio comunale
- soggetti che organizzano nel territorio comunale mostre, convegni, esposizioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche che costituiscono rilevante interesse per la comunità locale e concorrono alla sua valorizzazione.
- Soggetti che organizzano mostre, fiere esposizioni, rassegne, sia che si tengano nel suo territorio, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune.
- Soggetti che effettuano iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione rappresenti almeno il 60% delle aziende predette.
- Soggetti che curano la pratica, da parte di persone residenti nel Comune di Villa Verde, di attività sportive e del tempo libero e amatoriali

ART. 16

Gli interventi a sostegno delle attività o iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale devono tenere conto prioritariamente:

delle associazioni, comitati o di altri organismi, che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione del valore naturale e ambientale;

delle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni e le iniziative utili per la loro prevenzione.

CAPO VIII DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 17

Per l'esercizio finanziario 2014 in via del tutto eccezionale restano valide le domande già acquisite agli atti di questa Amministrazione sino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, esclusivamente per le manifestazioni già svolte nel corso dell'anno 2014.



CAPO IX
DISPOSIZIONE FINALE

ART. 18

Il presente regolamento, è pubblicato all'albo pretorio contestualmente alla deliberazione di approvazione per 15 (quindici) giorni, ed è pubblicato di nuovo all'Albo Pretorio per successivi 15 (quindici) giorni. Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Dallo stesso giorno sono abrogate le precedenti norme regolamentari inerenti la materia.

Il presente Regolamento sarà altresì pubblicato in modo permanente sul sito Internet del Comune.

1/19

